

LEGGE REGIONALE

Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della
meccanizzazione in agricoltura

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Allo scopo di favorire lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura, gli Istituti e gli Enti esercenti il credito agrario nella Regione sono autorizzati a concedere prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato, con il concorso regionale sugli interessi, per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole.

I prestiti saranno concessi agli imprenditori agricoli singoli o associati, con preferenza: alle imprese familiari coltivatrici; alle cooperative agricole costituite da coltivatori diretti, proprietari, affittuari, mezzadri, coloni, lavoratori agricoli dipendenti; alle cooperative agricole con presenza di giovani costituite ai sensi della legge 1.6.1977, n. 285; alle cooperative di gestione macchine.

Nella concessione dei prestiti sarà accordata priorità alle domande presentate negli anni 1977 e 1978 - nel rispetto della data di presentazione delle singole domande e della preferenza di cui al secondo comma del presente articolo - che non abbiano trovato definizione per esaurimento dei fondi di cui alle provvidenze statali previste dall'art. 12 della legge 27.10.1966, n. 910.

Art. 2

I prestiti di cui all'art. 1 della presente legge avranno la durata fino ad anni 5 e saranno concessi nella misura del 75% della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile al 90% per le imprese familiari coltivatrici e per le cooperative di cui all'art. 1 della presente legge.

Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è stabilito nella misura prevista dalla normativa statale vigente in materia di finanziamento agevolato in agricoltura per i prestiti a valere sullo art. 12 della legge 27.10.1966, n. 910.

Art. 3

La concessione dei prestiti di cui all'art. 1 della presente legge è subordinata al rilascio, da parte degli Ispettorati Provinciali all'Agricoltura competenti, del nulla-osta. Qualora la somma

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

accordata sia pari o superiore ai 30 milioni, tale nulla-osta verrà emesso previo parere dei Comitati consultivi competenti di cui all'art. 11 della legge regionale 3.3.1978, n. 15.

Art. 4

La Regione assume a proprio carico la differenza tra il tasso di interesse praticato dall'Istituto o Ente finanziatore, che non può essere superiore al tasso di riferimento determinato dallo Stato ai sensi dell'art. 10 della legge 1.7.1977, n. 403, al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie, e quello a carico dei beneficiari nella misura prevista dall'art. 2 della presente legge.

Alla concessione e liquidazione del concorso regionale negli interessi, nei limiti delle assegnazioni disposte dalla Giunta regionale a favore degli Istituti o Enti, provvede la Giunta regionale stessa sulla base di appositi elenchi dei prestiti erogati, con redati del nulla-osta ispettoriale e della fattura di acquisto e trasmessi mensilmente dall'Istituto o Ente finanziatore.

Il concorso regionale negli interessi sarà calcolato in semestralità o annualità costanti e decorrerà dal primo mese successivo a quello dell'erogazione del prestito.

Art. 5

I prestiti di cui all'art. 1 della presente legge, quando siano concessi in favore delle categorie indicate all'art. 10 della legge 25.5.1970, n. 364, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario a termini dell'art. 56 della legge 27.10.1966 n. 940 sino all'ammontare della complessiva perdita che gli Istituti ed Enti dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Gli Istituti ed Enti, quando trattasi di prestatori di cui al precedente comma, sono tenuti ad operare una volta tanto all'atto della prima somministrazione sull'importo originario del prestito, la trattenuta dello 0,20% da versare al Fondo Interbancario di Garanzia.

Art. 6

Il beneficio di cui all'art. 1 della presente legge non è cumulabile con il contributo in conto capitale di cui all'art. 8 della presente legge e con gli altri benefici previsti da leggi statali o da leggi regionali aventi le stesse finalità.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 7

Per i prestiti concessi ai sensi dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, la Regione interviene con un contributo sugli interessi corrisposti dai prestatari nel periodo intercorrente dalla data di acquisto, in ogni caso successiva al nulla-osta ispettoriale, fino alla data di effettiva erogazione all'Istituto od Ente della somma finanziata. Tale periodo non può superare, in ogni caso, i 12 mesi.

Il contributo per ogni operazione è stabilito in misura tale che l'onere per interessi a carico del prestatario sia riportato al tasso di cui all'art. 2 della presente legge.

Detto contributo sarà corrisposto tramite gli Istituti ed Enti ammessi ad operare nel settore del credito per la meccanizzazione agricola a seguito di provvedimento di concessione e liquidazione emesso dalla Giunta regionale sulla base di appositi rendiconti presentati dall'Istituto o Ente, muniti del visto del collegio sindacale.

Art. 8

Per l'acquisto di macchine e attrezzature destinate alle operazioni di semina e/o raccolta dei prodotti bioticoli e tabacchicoli può essere concesso, in alternativa al concorso regionale sugli interessi, un contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Di tale agevolazione possono beneficiare le imprese familiari coltivatrici e le cooperative di cui all'art. 1 della presente legge, nonché le Associazioni di produttori riconosciute.

Ai formali provvedimenti di concessione e liquidazione del beneficio di cui al presente articolo provvedono, sulla base delle assegnazioni disposte dalla Giunta regionale, i responsabili degli Ispettorati provinciali all'agricoltura, che sono all'uopo delegati, previo parere dei Comitati consultivi competenti di cui all'art. 11 della legge regionale 3.3.1978, n. 15.

Art. 9

Per le operazioni di locazione finanziaria relative a macchine ed attrezzature agricole con rischio di rapida obsolescenza contratte direttamente con società di "leasing" operanti nel settore agricolo può essere concesso, in alternativa ai prestiti di cui all'art. 1 della presente legge, un contributo in conto capitale determinato in misura pari al primo canone anticipato per le operazioni di "leasing", che in ogni caso non potrà superare il 20% del costo effettivo delle macchine e delle attrezzature.

Di tale agevolazione possono beneficiare le imprese familiari coltivatrici e le cooperative di cui all'art. 1 della presente legge. Nel caso in cui i beneficiari siano cooperative agricole di giovani costituite ai sensi della legge 1.6.1977, n. 285, la misura massima del contributo in conto capitale di cui al primo comma è elevata al 30%.

I responsabili degli Ispettorati provinciali all'Agricoltura sono delegati ad emettere i formali provvedimenti di concessione, liqui

CONSIGLIO REGIONALE

DELLA PUGLIA

dazione e pagamento del contributo di cui al presente articolo, pre vio parere dei Comitati consultivi territorialmente competenti di cui all'art. 11 della legge regionale 3.3.1978, n. 15 e dietro presentazione da parte dei beneficiari del contratto di locazione finanziaria perfezionato.

Art. 10

In alternativa ai prestiti di cui all'art. 1 della presente legge, può essere concesso per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole un contributo in conto capitale nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile.

Di detto contributo possono beneficiare le imprese familiari coltivatrici e le cooperative di cui all'art. 1 della presente legge, a condizione che operino nei territori classificati montani ai sensi delle leggi 2.7.1952, n. 991 e 30.7.1957, n. 657.

Le funzioni relative alla istruttoria, concessione, collaudo, liquidazione e pagamento del contributo di cui al presente articolo sono delegate alle Comunità Montane. La Giunta regionale può deliberare, sentita la Commissione consiliare competente, direttive per l'esercizio della delega di cui al presente comma entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il contributo di cui al presente articolo, qualora a beneficiarne siano le cooperative agricole di giovani costituite ai sensi della legge 1.6.1977 n. 285, è cumulabile con le provvidenze previste agli stessi scopi da altre norme statali e/o regionali.

Art. 11

Per quanto non esplicitamente stabilito nella presente legge si applicano le norme di cui alle leggi 5.7.1928, n. 1760, 2.6.1961, n. 454, 27.10.1966, n. 910, così come successivamente modificate e in quanto compatibili.

Art. 12

La Giunta regionale relazionerà annualmente alla Commissione consiliare competente, entro il primo trimestre dell'anno successivo, sullo stato di attuazione della presente legge e sullo sviluppo della meccanizzazione agricola in Puglia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza-Galatone

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 9 aprile 1979
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza-Galatone